

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

nona sezione

ordinanza

Il Giudice,
a scioglimento della riserva;

letti gli atti;

osserva

- Nuovo Imaie è soggetto che raccoglie i compensi spettanti ad autori, interpreti, ed esecutori di opere artistiche, e li ripartisce, secondo criteri abbastanza complessi, agli aventi diritto. E' stato istituito sulle spoglie del vecchio IMAIE che sostanzialmente aveva i medesimi compiti. NUOVO IMAIE considera nullo un accordo fatto tra il Consorzio dei fonografici e ISTRIGHT srl, rivolto alla raccolta dei compensi spettanti agli artisti (esecutori ed interpreti compresi) ed alla conseguente distribuzione. Fondamentalmente, Nuovo Imaie assume che Istright non ha diritto di fare da mediatore nella percezione dei compensi artistici, e che dunque la somma che tale società ha incassato dal Consorzio (e che dovrebbe essere ripartita tra gli artisti che hanno dato mandato alla società) spetta invece a lui (Nuovo Imaie). Conseguentemente chiede che, in via di urgenza, si inibisca l'efficacia del contratto; o si adottino provvedimenti utili a quell'effetto; in subordine che si autorizzi il sequestro conservativo a garanzia di quella somma; oppure che si inibisca a Istright di corrispondere la somma agli artisti interessati a percepirla. Si preannuncia infine come causa di merito quella della nullità del contratto.

- Il ricorso è stato dichiarato a trattazione urgente dal presidente di turno del Ruolo generale. Conseguentemente è stato emesso un provvedimento inaudita altera parte che viene ora per la conferma, a seguito della convocazione delle parti interessate. Ma prima di valutare ogni ragione, va sottolineato, per quello che in questa sede può servire, che la dichiarazione di urgenza non è un'innocua valutazione sui tempi della decisione, in quanto: a) vincola il giudice designato ad un provvedimento inaudita altera parte (che sia di accoglimento o di rigetto non rileva), posto che trattazione urgente vuol dire che il ricorso va per l'appunto deciso senza attendere il tempo di convocare i convenuti in giudizio; b) presuppone, da parte di chi dichiara l'urgenza, una certa valutazione del fumus, posto che i ricorsi infondati, per la stessa logica delle cose, non sono mai urgenti.



Ciò posto, i resistenti si sono costituiti, ed hanno eccepito innanzitutto l'incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, ed in secondo luogo chiesto il rigetto nel merito delle domande di parte attrice

-L'eccezione di incompetenza è dubbia. Essa muove dal rilievo che la domanda di merito, per come annunciata dal ricorrente, è quella di nullità del contratto, e siccome quest'ultimo è stipulato a Milano, è lì che va fatta la relativa causa. In realtà, la nullità del contratto sarebbe chiesta come *petitum* mediato rispetto al *petitum* immediato di restituzione dei soldi, che andrebbero pagati al domicilio dell'asserito creditore. L'obiezione per la quale la somma oggetto di tale credito sarebbe indeterminata con conseguente venire meno del criterio del domicilio del creditore, è in realtà poco convincente. Ai fini della competenza basta l'affermazione del diritto, e nel caso presente il diritto di credito è affermato come determinato, ossia coincidente con l'ammontare richiesto dal ricorrente. Altra e diversa questione essendo quella della fondatezza di tale credito o della sua erronea determinazione, poiché tali questioni attengono al merito. In sostanza, la competenza si determina in base alla prospettazione del ricorrente, che è quella di avere un credito di 1.500.000 € circa, somma determinata e dunque pagabile al domicilio del creditore. Se poi non sia determinata in quell'ammontare o non spetti affatto è questione attinente al merito. Ciò posto il ricorso non può essere accolto, per alcuni precisi motivi.

Una preliminare considerazione si impone. Fondamentalmente, Nuovo Imale svolge due tipi di richieste. La prima volta ad ottenere un provvedimento ex art. 700 c.c., dal contenuto alternativo, ossia: a) sospendere l'efficacia dell'accordo; b) inibire il pagamento; c) adottare un provvedimento adeguato a raggiungere uno di questi scopi, o comunque adeguato a tutelare le ragioni del ricorrente. La seconda richiesta è invece di sequestro conservativo a garanzia del credito. L'una però esclude l'altra. Invero, il diritto di cui il ricorrente chiede tutela è un diritto di credito, quello ad avere per sé somme che invece ritiene essere illegittimamente utilizzate da Istright. Rispetto a tale domanda, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è inammissibile non solo per un difetto di cautelabilità del credito in sé e per sé ma anche per difetto di residualità. Il credito è cautelabile con il sequestro. Prova ne sia che tale ultimo provvedimento è domandato in alternativa o in subordine.

Inammissibile il ricorso d'urgenza si dimostra, a ben vedere, anche rispetto al *petitum* mediato di accertamento della nullità di un contratto, azione che, anche essa, di suo, non è cautelabile. Non v'è motivo di dire che il tempo occorrente per far dichiarare con cognizione ordinaria che un contratto è nullo pregiudica il diritto, per l'appunto, di ottenere la dichiarazione di nullità. Ossia non è argomento sufficiente dire che c'è urgenza nel far dichiarare la nullità di un contratto, non solo perché il diritto di ottenere quella dichiarazione non è pregiudicato dalla durata del procedimento di merito (all'esito del quale non è perduta l'utilità della dichiarazione di nullità) ma anche perché come è noto la nullità è un effetto che opera retroattivamente.

Del pari, il diritto di credito alla restituzione della somma, che segue alla nullità del contratto, non è pregiudicato, in sé dal tempo occorrente a farlo valere in giudizio. Se, al contrario, v'è pericolo che

la somma non sia più recuperabile al termine di quel giudizio, la misura adeguata è il sequestro conservativo, la cui astratta fruibilità esclude che sia ammissibile la procedura di cui all'art. 700 c.p.c., per difetto della residualità.

E, tuttavia, al di là di ciò che si dirà nel merito, il sequestro postula la dimostrazione che, nelle more, il debitore si renda insolubile, pregiudicando la garanzia patrimoniale, o, secondo alcune tesi, non avendone alcuna in partenza, dimostrazione allo stato assente.

Il ricorso però, al di là di ciò, appare infondato nel merito. In sostanza, Nuovo Imaie contesta che il Consorzio potesse affidare ad Istright la ripartizione agli artisti dei compensi percepiti, e ciò sulla base essenzialmente di due ragioni, prima di esporre le quali va fatta una notazione generale.

Il ricorso è basato sulla interpretazione delle norme che disciplinano la ripartizione dei compensi ad autori, interpreti ed esecutori, norme che costituiscono, allo stato, un complicato sistema di regole, soggetto ad interpretazioni non necessariamente univoche. La stessa trama dei rapporti tra i soggetti coinvolti in tale raccolta dei compensi è a sua volta complessa.

Già questo comporta che la fondatezza della domanda non balza evidente, ed il fumus, quale presupposto di accoglimento della cautela è, per l'appunto, l'apparente fondatezza della domanda, ad un esame sommarlo.

Tuttavia, come si diceva, due sono (ma l'una legata all'altra) le ragioni della domanda. La prima è che i resistenti non avevano diritto di raccogliere i compensi e distribuirli agli artisti, poiché tale attività è in regime di monopolio riservato a Nuovo Imaie.

Invero, l'art 39 della legge n. 27 del 2012, entrato in vigore l'8 aprile 2012, ha disposto che: «< l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, in qualunque forma attuata, è libera>>. E' il cosiddetto decreto Monti sulla liberalizzazione.

Del resto l'esclusiva del monopolio non risulta da alcuna norma e non può di certo ricavarsi per interpretazione trattandosi di uno statuto eccezionale rispetto al principio della libera concorrenza. V'è pure da dire che i resistenti hanno allegato dichiarazioni dello stesso Nuovo Imaie di denuncia dei problemi che la liberalizzazione comporta.

Peraltro, il diritto di Nuovo Imaie ad opporsi che altri soggetti facciano intermediazione dei compensi degli artisti è basato sul fatto che le norme abrogate sarebbero ultrattive, o che comunque la sua legittimazione esclusiva perdurerebbe fino al 2013. In realtà è pacifico che il sistema di liberalizzazione è entrato in vigore ad aprile del 2012.

Tutte le altre doglianze, sul punto sono avanzate in realtà da Nuova Imaie nella sua veste di rappresentante unica *ex lege* dei diritti degli artisti, ossia di clausole del contratto che andrebbero contro l'interesse degli aventi diritto al compenso, situazione che, già prima, ma anche dopo la liberalizzazione, non corrisponde allo stato normativo. In regime di liberalizzazione, gli artisti sono liberi di scegliere il proprio collettore di compensi, e di fare gli accordi (loro o le loro organizzazioni) che ritengono convenienti. In realtà la posizione di Nuova Imaie è di fatto una contestazione della

convenienza di quell'accordo per gli artisti, che però non è motivo di nullità del contratto, a tutto concedere.

Proprio la sicura liberalizzazione del mercato priva di convinzione le censure mosse da Nuovo Imate all'accordo di cui denuncia la nullità.

Una diversa, ma connessa ragione di censura, è nella percezione dei diritti di copia privata, ossia diritti legati alla copia dell'opera fatta dal singolo privato acquirente. Nuovo Imate assume che si tratta di diritti non già individuali del singolo artista, ma collettivi, della categoria, per così dire, e come tali non negoziabili nelle forme in cui la contrattazione è avvenuta.

La questione è discutibile ed importa una necessaria interpretazione delle norme che può essere fatta solo nella fase di merito. Anche se è ragionevole ritenere che il compenso per avere potuto fare copia di un'opera spetta all'autore dell'opera e non alla generalità dei suoi colleghi, o ad un ente che li rappresenta.

Comunque sia, se la domanda di merito è la dichiarazione di nullità, dalla quale sola può discendere il diritto alla somma rivendicata, poiché se il contratto non fosse nullo, il compenso sarebbe giustamente percepito; se la domanda di merito è quella, appunto, tutte queste censure, anche se fondate, non necessariamente importano la nullità del contratto, così che non si vede strumentalità tra la domanda cautelare e quella di merito.


Allo stato, dunque, le domande vanno respinte, ma le spese in ragione della confusione normativa, possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Giudice, così provvede:

1. Rigetta le domande di parte ricorrente.
2. Compensa le spese.

Roma 23.12.2013



Il Giudice